

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**N. 26 DEL 27/07/2015**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E  
DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

-----

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	A
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	A
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 5	Assenti: 3
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lasagni M. - Lepre

-----

C.C. N. 26 DEL 27.07.2015

Presenti n. 5 consiglieri.

**Omissis**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco illustra l'argomento;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 27/06/2015, con cui si proponevano al Consiglio Comunale le aliquote e le norme Regolamentari IMU/IUC per l'anno 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto 24 dicembre 2014 che prevede per l'anno 2015 il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed il decreto 16 Marzo 2015 di differimento al 31/5/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

**VISTO** il decreto 13 maggio 2015 che prevede per l'anno 2015 il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si è tenuto conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**VISTO** il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione:

- voti favorevoli n. 4
- voti contrari n. 1 (Lepre)
- astenuti n. zero
- espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

- di approvare le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2015:



- di disciplinare gli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzabili come segue:
  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con **obbligo di dichiarazione**, da presentare con apposita modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Tributi.
  2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
  3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.
  4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
  5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
  6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
  7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
- di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
  - di dichiarare, con voti favorevoli n. 4, voti contrari n. 1 (Lepre), astenuti n. zero, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Paolo Cervi

**Il Vice Segretario Comunale**

Fava Dott.sa Germana



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 28 DEL 27/07/2015**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 08/08/2015

**Responsabile**

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
RISORSE**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 28 DEL 27/07/2015**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

Si esprime Parere Favorevole favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 08/08/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

\*\*\*\*\*

---

---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 26 del 27/07/2015 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 19/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

---

---

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 27/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

---

---

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 19/08/2015 al 03/09/2015 è divenuta ESECUTIVA il 27/07/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 19/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.